

**COMUNE DI VALDOBBIADENE**  
**Provincia di Treviso**

---

COPIA

**N. 230**  
**del 30-12-2022**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

---

**Oggetto: Ricorsi al TAR Veneto RAM s.r.l. // Comune di Valdobbiadene - costituzione in giudizio e incarico a legale del patrocinio dell'ente in giudizio**

---

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 12:00, nella sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Fregonese Luciano	Sindaco	P
Geronazzo Pierantonio	Vicesindaco	P
Bertelle Martina	Assessore	P
Falcade Giorgia	Assessore	A
Vettoretti Anna	Assessore	P
Miotto Marco	Assessore	P

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Michela Scanferla.

Assume la presidenza il Sindaco, Luciano Fregonese, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune è dotato di Piano di assetto del territorio (P.A.T.) approvato il 24 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 11/2004, ratificato dal presidente della provincia di Treviso n. 30 del 14 febbraio 2017; approvazione e ratifica sono state pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 26 del 10 marzo 2017 e il P.A.T. è pertanto efficace ai sensi dell'art. 15, comma 7, della suddetta legge regionale;
- che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 59 del 28 dicembre 2018, ha adottato il Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della medesima legge regionale, i cui elaborati sono stati depositati presso la segreteria comunale per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 31 dicembre 2018, a seguito del quale sono pervenute 67 osservazioni nei termini previsti e 4 osservazioni fuori termine;
- che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 15 del 9 aprile 2019 ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvato in via definitiva il Piano degli Interventi adeguato alle controdeduzioni approvate;

Visto il ricorso della ditta R.A.M. s.r.l. al Tribunale amministrativo regionale di Venezia per l'annullamento della deliberazione consiliare n. 15 del 9 aprile 2019 e di ogni atto connesso e/o presupposto, notificato il 25 giugno 2019, prot. 17021 (TAR Veneto R.G. 798/2019);

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione n. 79 del 25 maggio 2021 con cui è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la SP 2 "Di Erizzo" e la SP 28 "Di Segusino", comportante l'espropriazione di porzioni di proprietà private, come individuate nel piano particellare preliminare degli espropri allegato al medesimo studio di fattibilità;
- la comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio ex art. 11 del d.p.r. 327/2001, inviata ai proprietari interessati con lettera prot. 7895 del 24 marzo 2022, alla quale non hanno fatto seguito osservazioni in merito al progetto;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28 aprile 2022, con cui è stata adottata la variante parziale n. 13 al Piano degli interventi, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11/2004, per modifiche cartografiche relative alla realizzazione di una rotatoria tra la strada provinciale n. 2 "Di Erizzo" e la strada provinciale n. 28 "Di Segusino";
- la deliberazione n. 46 del 28 luglio 2022, con cui il Consiglio comunale ha controdedotto all'osservazione alla variante presentata al prot. 18262 del 19 luglio 2022 dalla ditta R.A.M. s.r.l., proprietaria del compendio immobiliare denominato "Olympos", accogliendola parzialmente, e ha approvato la variante;

Visto il ricorso per motivi aggiunti pervenuto al prot. 27480 del 2 novembre 2022, presentato dal liquidatore della ditta R.A.M. s.r.l. in liquidazione, inteso a ottenere l'annullamento, oltre che dei provvedimenti già impugnati nel ricorso principale, della variante n. 13 adottata e approvata con le deliberazioni sopra richiamate, e di ogni atto connesso e presupposto;

Precisato che è volontà dell'amministrazione comunale tentare una soluzione conciliativa della vertenza;

Rilevata tuttavia l'opportunità di costituirsi nei due giudizi sopra descritti, per poter ricevere eventuali comunicazioni e accedere ai documenti del contenzioso nonché, in caso di esito

negativo della soluzione conciliativa, per aver modo di rappresentare le ragioni dell'ente in sede giudiziale;

Visti:

- l'art. 17, comma 1, lett. d), pt. 1.1), del D.Lgs. 50/2016 già citato, che annovera gli incarichi di patrocinio legale tra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice stesso, salvo il rispetto dei principi di cui all'art. 4;
- le *Linee guida n. 12* del 24 ottobre 2018, *sull'affidamento dei servizi legali*, approvate dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;

Richiamata, al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia europea del 6 giugno 2019, che ha affermato la legittimità dell'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio in giudizio, riconoscendo che i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 (recepiti dal legislatore nazionale nell'art. 17, comma 1, lett. d), pt. 1) del D.Lgs. 50/2016) rappresentano prestazioni di servizi che si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza e dalla fiducia che lega cliente ed avvocato; caratteristiche, queste, che rendono difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare e perciò non comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;

Visto altresì il decreto ministeriale 55 del 10 marzo 2014, di approvazione del *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2002, n. 247*, come modificato dal decreto ministeriale 37 dell'8 marzo 2018;

Valutata l'opportunità di incaricare il legale di fiducia, avv. Enrico Gaz del foro di Venezia, esperto di urbanistica, edilizia e contrattualistica pubblica, che già conosce la pratica;

Dato atto:

- che, interpellato a tal fine, l'avv. Enrico Gaz ha formulato un preventivo di € 4.540,00 per le proprie competenze professionali, oltre a spese e oneri riflessi, per una spesa complessiva di € 6.624,40 a carico del bilancio comunale, giusta comunicazione pervenuta al prot. 32666 del 23 dicembre 2022;
- che tale compenso è sensibilmente inferiore ai parametri minimi previsti dal citato d.m. 55/2014 per i giudizi innanzi al T.A.R. di valore indeterminato; resta inteso che tale compenso potrà essere oggetto di eventuali integrazioni in caso di esito negativo del tentativo di composizione conciliativa della vertenza, in relazione alla maggiore attività che dovesse essere richiesta;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, e in particolare l'art. 48, sulle competenze delle Giunte, e l'art. 50, comma 2, che attribuisce al Sindaco la rappresentanza dell'ente;
- l'art. 27, lett. t), dello statuto comunale, che attribuisce alla Giunta la competenza a promuovere e resistere alle liti e alla nomina del legale, nonché a conciliare e transigere nell'interesse del Comune;
- l'art. 35, comma 2, lett. e), dello stesso testo statutario, in base al quale spetta al Sindaco la rappresentanza dell'ente in giudizio;
- l'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, sui bilanci di previsione, i relativi stanziamenti e gli impegni di spesa;
- l'art. 107, comma 3, lett. d), e 109 del citato D.Lgs. 267/2000, nonché l'art. 25, comma 1, lett. j, del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, che

attribuiscono ai responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che la spesa trova copertura al codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006 (cap. 201230) del bilancio corrente, e che il relativo impegno di spesa sarà assunto dal responsabile del servizio competente, ai sensi delle norme legislative e regolamentari sopra richiamate;

Dato atto che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i seguenti pareri dai competenti responsabili di servizio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni:

- parere in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;
- parere in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. di costituirsi in giudizio nei seguenti ricorsi al Tribunale amministrativo regionale di Venezia proposti rispettivamente dalle ditte R.A.M. s.r.l. e R.A.M. s.r.l. in liquidazione:
  - ricorso per l'annullamento della deliberazione consiliare n. 15 del 9 aprile 2019, di approvazione del Piano degli Interventi, e di ogni atto connesso e/o presupposto, notificato al Comune il 24 giugno 2019, prot. 17021 del 25 giugno 2022 (TAR Veneto R.G. 798/2019);
  - ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento della variante n. 13 al Piano degli Interventi approvata con deliberazione n. 46 del 28 luglio 2027 e di ogni atto connesso e/o presupposto, notificato al Comune il 31 ottobre 2022, prot. 27480;
2. di incaricare della rappresentanza e difesa del Comune in sede giudiziale e stragiudiziale l'avv. Enrico Gaz del foro di Venezia, conferendogli il più ampio mandato in ordine alle azioni che ritenga più opportune, per una spesa di € 6.624,40 (€ 4.540,00 oltre oneri e accesso di legge) a carico del bilancio comunale, dandosi atto che il compenso potrà essere eventualmente rivisto in relazione agli sviluppi della vertenza, come meglio precisato in parte narrativa;
3. di dare atto che la spesa trova copertura al codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006 (cap. 201230) del bilancio comunale per l'esercizio 2022;
4. di dare inoltre atto che il Sindaco sottoscriverà la procura alle liti a favore del suddetto legale ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. e), dello statuto comunale;
5. di demandare al responsabile del servizio Affari legali l'adozione dei provvedimenti, e l'assunzione degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Dichiara la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
f.to *Luciano Fregonese*

Il Segretario comunale  
f.to *Michela Scanferla*

---

### **N. 86 di Pubblicazione**

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 12-01-2023 al 27-01-2023, ai sensi degli artt. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiadene, 12-01-2023

IL MESSO COMUNALE  
f.to

---

### **Comunicazione capigruppo consiliari**

Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Valdobbiadene, 12-01-2023

IL DIPENDENTE INCARICATO  
f.to

---

### **Certificato di esecutività**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 22-01-2023.

Valdobbiadene,

IL DIPENDENTE INCARICATO  
f.to

---

### **Attestazione di conformità all'originale**

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta elettronicamente a uso amministrativo interno.

Valdobbiadene

Il dipendente incaricato

---